

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097

VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA

CELL 3346830353 TITTYSICILIANO@GMAIL.COM

avvconcettinasiciliano@puntopec.it

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso

nell'interesse della Sig.ra **Rosa Alvaro** (nata a Cinquefrondi il 18 novembre 1983 e residente in Sant'Eufemia d'Aspromonte Via Contrada Giovancortese n. 41 int. 5, CF LVRRSO83S58C710Z), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, come da mandato speciale in calce al presente atto, dagli **avvocati T. Concettina Siciliano** (nata a Taurianova il 7 aprile 1973 e residente in Reggio Calabria con studio in Via Palestino n. 4 - CF SCLCCT73D47L063N – pec: avvconcettinasiciliano@puntopec.it; tittysiciliano@gmail.com tel: 0965894001 fax 0965819097 cell: 3346830353) e **Antonio Saffioti** (con studio in Reggio Calabria Via Nazionale Pentimle n. 189, fax 0965300435 pec: antonio.saffioti@avvocatirc.legalmail.it ; CF SFFNTN65A03H224R), tutti elettivamente domiciliati in Reggio Calabria nello studio dell'Avv. Concettina Siciliano ed **in Roma c/o l'avv. Luigi Occhiuto** nello studio legale De Martino, Piazza Adriana n. 5 tel 06.6878491 fax 0645490345 l.occhiuto@studiodemartino.it,

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro-tempore** domiciliato in Catanzaro via G. Da Fiore, 34 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro all'indirizzo di posta elettronica pec: ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it ed altresì ex lege in ROMA via dei Portoghesi, 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma all'indirizzo di posta elettronica ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; **amministrazioni resistenti**

l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria** in persona del legale rappresentante pro tempore, via Lungomare 259 Catanzaro domiciliato ex lege in Catanzaro via G. Da Fiore

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097

VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA

CELL 3346830353 TITTSICILIANO@GMAIL.COM

avvconcettinasiciliano@puntopec.it

34 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro p.e.c. ads.cz@mailcert.avocaturastato.it ed altresì ex lege in ROMA via dei Portoghesi, 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma all'indirizzo di posta elettronica ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it -**amministrazioni resistenti**

e nei confronti

di tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie impugnate ovvero tutti i candidati di cui agli elenchi di graduatoria che precedono in posizione utile la ricorrente (avviso dell'8 novembre 2017 relativamente all'elenco candidati oltre il 10% ed avviso del 18 ottobre 2017 relativamente alla modifica della procedura di cui al bando ex D.D.G. n. 105 del 23 febbraio 2016 - Scuola Primaria prot. n. AOODRCAL15654 del 17 ottobre 2017) ed tra questi nei confronti di **Marra Tiziana** (n. 19.03.1968, posizione n. 779 ex posizione n. 770 nella graduatoria del 29 luglio 2017), **Gencarelli Annunziatina** (16.07.1973, ora collocata nell'elenco candidati oltre il 10% e prima collocata alla posizione n. 778 nella graduatoria del 29 luglio 2017), **Mangone Viviana** (n. 15.06.1980), **Marsico Valeria** (n. 24.04.1983), **Pellegrino Ilaria** (n. 02.04.1982), **Torcasio Rosetta** (n. 12.05.1982), **Loiercio Teresa** (n. 3.03.1983), **Surace Antonietta** (n. 06.09.1978),

per l'annullamento

previa adozione delle più idonee misure cautelari e/o sospensione

- dell'avviso del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale Calabria 8 novembre 2017 pubblicato sul sito web dell'USR di Catanzaro in pari data, relativo a << *Concorso docenti 2016: graduatoria per la scuola primaria di cui al D.D.G. n. 105/2016*>>, recante il link al nuovo decreto (file non leggibile in download in quanto risultante danneggiato) che si

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097

VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA

CELL 3346830353 TITTSICILIANO@GMAIL.COM

avvconcettinasiciliano@puntopec.it

impugna in bianco e con espressa riserva di motivi aggiunti ed al file della graduatoria allegata che si impugna in quanto individua i concorrenti vincitori dal n. 1 al n. 779, collocando ultima in graduatoria la sig.ra Marra Tizia con il punteggio di n. 59.50, al posto della ricorrente Rosa Alvaro, che pertanto viene esclusa, sovvertendo l'esito della graduatoria generale di merito definitiva approvata con DDG n. 11540 del 29.07.2017, nella quale la ricorrente si collocava invece tra i vincitori alla predetta 779^a posizione con il punteggio totale di 59.30).

- dell'avviso prot. MIUR.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.0016753.08-11-2017 dell'8 novembre 2017 pubblicato in pari data sul sito web dell'USR di Catanzaro con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria comunicava <<Come da indicazioni fornite dal MIUR, anche alla luce delle correzioni di errori materiali segnalati dai vari candidati, si provvede alla pubblicazione dell'elenco alfabetico dei candidati che hanno superato la prova scritta e orale e non sono stati inseriti nella graduatoria di merito in applicazione dell'art. 9, comma 1 del D.D.G. per il personale scolastico nn. 105/2016 della seguente classe di concorso. EEOO – Scuola primaria>>; in parte qua, dell'elenco allegato al medesimo avviso che compendia il nome della ricorrente con il punteggio di 59.30, indicandola, pertanto, tra i soggetti non inseriti nella graduatoria di merito ma tra quelli dell'elenco della maggiorazione del 10% ai sensi dell'art. 9, comma 1, del bando di indizione del concorso nazionale per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico della autonomia della scuola primaria e dell'infanzia (MIUR DDG 23 febbraio 2016 n. 105);

- ove occorra del Decreto MIUR USR Calabria AOODRCAL prot. n. 0015654.17-10-2017 pubblicato sul sito dell'USR Cal il 18 ottobre 2017 con il quale si è disposto che <<“(art. 2). Sono revocati, in esecuzione del decreto presidenziale del T.A.R. Calabria R.G. n.

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097

VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA

CELL 3346830353 TITTSICILIANO@GMAIL.COM

avvconcettinasiciliano@puntopec.it

344/2017 del 30.08.2017 e dell'ordinanza del Consiglio di Stato R.G. n. 4107/2017 del 26.09.2017, i propri decreti prot. n. AOODRCAL10379, prot. n. AOODRCAL10395, prot. n. AOODRCAL10378 e prot. n. AOODRCAL10402 del 12.07.2017, prot. n. AOODRCAL10244 e prot. n. AOODRCAL10248 del 10.07.2017; è, altresì, revocato, in autotutela, il proprio decreto prot. n. AOODRCAL10383 del 12.07.2017 e, per l'effetto, sono inserite, con riserva, nella graduatoria di merito, le candidate Mangone Viviana (n. 15.06.1980), Marsico Valeria (n. 24.04.1983), Pellegrino Ilaria (n. 02.04.1982), Torcasio Rosetta (n. 12.05.1982), Loiercio Teresa (n. 3.03.1983), e Surace Antonietta (n. 06.09.1978), mentre è inserita a pieno titolo la candidata Cedro Teresa (n. 12.12.1974).

(Art. 3) - E' rettificata la graduatoria generale di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nella scuola primaria nella regione Calabria, allegata al presente decreto per formarne parte integrante.>

-Ed altresì per l'annullamento e/o la disapplicazione *in parte qua* ove occorra del Bando di concorso nazionale, per titoli ed esami, indetto dal MIUR –Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – con decreto del Direttore Generale per il reclutamento scolastico datato 23 febbraio 2016 prot. n. 105 e finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria, nella parte in cui contrariamente al medesimo specifico tenore letterale dell'art. 2 , possa essere oggetto di interpretazione estensivo-analogica consentendo l'ammissione *contra litteram* di quei concorrenti titolari del solo titolo di studio costituito dal diploma magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico ovvero sia il "diploma sperimentale linguistico" (c.d."Brocca"), di cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n 27 conseguito sempre entro l'anno 2001/2002, che, invece il bando

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097

VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA

CELL 3346830353 TITTYISICILIANO@GMAIL.COM

avvconcettinasiciliano@puntopec.it

esclude espressamente;

- ed altresì per l'annullamento e/o la disapplicazione, ove occorra, di ogni altro atto collegato o presupposto e/o consequenziale o successivo ovvero non altrimenti noto alla ricorrente>>,>

premesse

1.La vicenda che interessa l'odierna ricorrente si inserisce nell'ambito di una più ampia questione in parte già nota a codesto On.le Tribunale al quale si ascrive per competenza territoriale inderogabile ex art 13, CPA.

Entro i termini di scadenza del Bando di concorso nazionale, per titoli ed esami, indetto dal MIUR –Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – con decreto del Direttore Generale per il reclutamento scolastico datato 23 febbraio 2016 prot. n. 105 e finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria, la dott.ssa Alvaro Rosa, Laureata e pluritolata, già in possesso dello **specifico** requisito di ammissione individuato nel diploma di maturità magistrale (conseguito presso l'Istituto Magistrale Statale Corrado Alvaro di Palmi, il 16 luglio 2001) **conforme alle specifiche prescritte dal predetto bando di concorso**, partecipava alla selezione.

La dott.ssa Alvaro risultava ammessa, superando altresì con esito favorevole le prove scritte ed orali con il punteggio complessivo di 59,30, sì da potersi infine classificare al posto n. 779' ovvero al ultimo posto della graduatoria dei vincitori approvata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria l'1 agosto 2017 con provvedimento prot. n. AOODRCAL11706.

2. Per assicurare attuazione al principio di certezza del diritto e delle situazioni

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097

VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA

CELL 3346830353 TITTSICILIANO@GMAIL.COM

avvconcettinasiciliano@puntopec.it

giuridiche soggettive ed evitare contrasti di decisioni, giova a questo punto della narrazione dei fatti segnalare alcuni che parallelamente a quelli specifico oggetto dell'odierno ricorso stanno interessando la medesima ricorrente nella predetta procedura concorsuale e che sono già alla cognizione di codesto On.le Tribunale Sez. 3 Bis che li chiamerà alla camera di consiglio del prossimo 16 gennaio 2018 (nel ricorso n. 10706/2016 R.G. riassunto ex art. 16, II comma C.P.A. da Di Lorenzo Flora Luna c/ MIUR e USR Calabria e n.cf. di Alvaro Rosa, proveniente dal TAR Calabria Catanzaro Sez. II, R.G. n. 999/2017 che con ordinanza collegiale N. 1574/2017 ha dichiarato la propria incompetenza)

Era infatti accaduto che lo scorso 13 settembre 2017, con gran sorpresa, la ricorrente si vedeva notificare il ricorso proposto dalla Sig.ra Di Lorenzo, apprendendo così che quest'ultima, sebbene in possesso del diploma magistrale ad indirizzo sperimentale linguistico conseguito nell'anno scolastico 2001/2002 - titolo espressamente escluso dai requisiti di ammissione prescritti dal medesimo bando di concorso D.D.G. Miur n. 105/016 (art. 3, comma 2 lett a)) e neppure figurante nella tabella dei titoli valutabili approvata con decreto ministeriale n. 94 del 23 febbraio 2016 – vi aveva partecipato ugualmente senza però impugnare in via cautelativa ed in parte qua il medesimo bando, ma limitandosi essa stessa a violarlo. *Ipse dixit!*

Più specificamente la ricorrente, aveva chiesto l'ammissione alle fasi concorsuali, secondo la procedura registrata sul sistema POLIS, mediante la domanda di partecipazione compilata con il modulo di autodichiarazione formulato ai sensi degli articoli 46 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 nel quale avrebbe dovuto indicare oltre ai titoli ulteriori anche quelli disciplinati come requisiti di accesso ovvero il titolo di

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097

VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA

CELL 3346830353 TITTYNSICILIANO@GMAIL.COM

avvconcettinasiciliano@puntopec.it

abilitazione all'insegnamento posseduto ai sensi dell'art. 3 dell'avviso (art. 4, comma 6 lett I, D.D.G. Miur n. 105/2016 cit).

Il bando predetto disciplina precipuamente la causa di esclusione in cui la ricorrente è incorsa e ammoniva espressamente la carenza dei requisiti di ammissione con l'espressa avvertenza, della quale tutti i concorrenti hanno avuto evidente consapevolezza, che spettava all'Ufficio Scolastico Regionale competente verificare, in prima battuta, la validità (ndr: regolarità formale) delle domande ai fini della partecipazione dei candidati alle prove, **ed altresì restava fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6** (art. 4, comma 8, D.D.G. n. 105/2016 cit) **poichè “i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale”**.

In forza di tale speciale disciplina che in quel caso la sig.ra Di Lorenzo Flora Luna conosceva ed accettava non contestandola, per tempo, ella veniva ammessa con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione alle prove concorsuali che superava qualificandosi con risultati positivi. In sede di istruttoria però, prima dell'approvazione della graduatoria finale, la ricorrente veniva esclusa, quale atto dovuto da parte dell'amministrazione, in conseguenza della riscontrata erroneità della sua domanda di partecipazione e, dunque, per carenza assoluta, tra i titoli posseduti di quelli valevoli e costituenti i requisiti di ammissione.

Le predette clausole concorsuali prescritte con il bando indetto con DDG 105/2016 sono state immediatamente efficaci ed in quanto tali hanno regolato lo

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097

VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA

CELL 3346830353 TITTSICILIANO@GMAIL.COM

avvconcettinasiciliano@puntopec.it

svolgimento delle diverse fasi, dall'ammissione sino all'esclusione, impattando sin da subito sulle posizioni giuridiche dei concorrenti ed ancor di più delimitando a monte la categoria dei soggetti da escludersi per carenza dei requisiti di ammissione. Gravava pertanto l'onere su chiunque ne avesse rilevato interesse concreto e specifico, come quello che la ricorrente intende dimostrare oggi con cospicuo ritardo, di impugnare tempestivamente innanzi al Tar competente ex art. 13 cpa quelle regole idonee a conformare sin da subito l'esercizio del potere provvedimentale della pubblica amministrazione, riducendone la discrezionalità ovvero sia idonee ad incidere negativamente sulla sfera giuridica dei soggetti interessati.

Nel caso della Sig.ra Di Lorenzo, ella non aveva mai prima di allora manifestato interesse ad invalidare il bando anche solo con riferimento *in parte qua* alla predetta clausola generale di esclusione (che gliene faceva obbligo immediato) e gli stessi si siano conseguentemente *medio tempore* consolidati essendo decorso ogni correlato termine utile, quantomeno relativamente alla sua specifica posizione, nel suo silenzio e con la sua partecipazione. Nulla di nuovo aggiunge alla sequenza procedimentale il provvedimento dell'USR regionale che ha escluso la Di Lorenzo se non quello di acclarare la mancanza dei requisiti di ammissione e di sanzionare una partecipazione incauta della quale la ricorrente si è assunta il rischio!

Ciò nonostante la predetta Di Lorenzo ha ritenuto ben oltre un anno e mezzo dallo spirare del termine di decadenza, di poter avversare il bando ministeriale ma l'impugnativa tardiva le preclude evidentemente la possibilità di dolersi contestualmente della sua esclusione disposta dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Il risultato della sua esclusione è un effetto giuridico di natura sanzionatoria

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097

VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA

CELL 3346830353 TITTSICILIANO@GMAIL.COM

avvconcettinasiciliano@puntopec.it

logicamente retrodatabile alla data stessa dell'inserimento della domanda di ammissione nella piattaforma POLIS, già *illo tempore* mancante dei requisiti fondamentali per l'ammissione ovvero viziata da una causa di esclusione per l'accesso nel ruolo dei docenti, specificamente prescritti per la categoria di concorso in questione.

Non può non osservarsi che la ricorrente Di Lorenzo in quel caso si sia dunque assunta il rischio in sede di compilazione della domanda di una incautamente autodichiarazione, già in evidente contrasto con quelle medesime prescrizioni concorsuali la cui violazione avrebbe determinato, così come è accaduto, l'esclusione, già prevista dal bando alla data del 23 febbraio 2016 ovvero a quella di partecipazione della ricorrente medesima. *In clara verba non fit interpretatio.*

In altri termini l'odierna controinteressata, sebbene pluritolata e comunque in possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal bando del 23 febbraio 2016, dovrebbe "oggi" essere "buttata fuori" dalla graduatoria dei vincitori, consentendo l'inserimento dalla ricorrente che per scorrimento intenderebbe precorrerla e tutto ciò dovrebbe avvenire a discapito dei diritti ormai acquisiti dalla dott.ssa Alvaro e nonostante la posizione della ricorrente Di Lorenzo sia caratterizzata da una ormai **insanabile** carenza dei requisiti di ammissione, in quanto.

Nel costituirsi in giudizio innanzi al Tar Calabria di Catanzaro la dott.ssa Alvaro, odierna ricorrente, ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per incompetenza territoriale a favore di codesto Tar Lazio ed al contempo ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità per intempestività del ricorso, carenza di interesse, decadenza dai termini di impugnazione del bando MIUR DDG 23 febbraio 2016 prot. n. 105 ed in *parte qua* della clausola di esclusione espressa ex art. 3, comma 2 lett a) e comma 6 in

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097

VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA

CELL 3346830353 TITTSICILIANO@GMAIL.COM

avvconcettinasiciliano@puntopec.it

combinato disposto l'art. 4 comma 6, nonché la decadenza per mancata impugnativa del DM 23 febbraio 2016 prot. n. 94 recante la tabella dei titoli valutabili.

Atteso che la ricorrente Di Lorenzo Flora Luna ha impugnato il Bando di concorso, indetto su base regionale, con D.D.G. del Ministero dell'Istruzione n. 105 del 23 febbraio 2016, laddove lo stesso non ha ritenuto abilitante il diploma di maturità magistrale di tipo sperimentale linguistico (Prof. Brocca) conseguito dalla ricorrente nell'anno scolastico 2001-2002 ed altresì che, in particolare, il detto bando, all'art. 3 comma 2, così dispone: *“E' altresì, ammesso a partecipare, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997: a) per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero sia le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio”*, il Tar Catanzaro ha accertato che il D.D.G. 105/2016 cit. costituisce il fulcro della contestata esclusione e dell'intero ricorso.

Riguardando la controversia un provvedimento di portata nazionale ossia il D.D.G. n.105/2016, ne è conseguito che il Tar Calabria _ Catanzaro ha accolto le eccezioni corrette della dott.ssa Alvaro ed ha dichiarato la propria incompetenza a favore del T.A.R. Lazio, sede di Roma, facendo onere alla ricorrente di riassumere il giudizio nei modi e nel termine di cui all'art. 15 comma 4 del c.p.a. (Tar Calabria Cz. ordinanza 20

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097

VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA

CELL 3346830353 TITTSICILIANO@GMAIL.COM

avvconcettinasiciliano@puntopec.it

ottobre 2017 n. 1574/2017).

3. Accadeva però che nel consultare il sito per seguire lo scorrimento della graduatoria nella quale risultava collocata al 779 'posto (DDG cit. 29 luglio 2017) constatava molto recentemente la pubblicazione da parte dell'USR Calabria di un nuovo avviso con il qual si procedeva alla modifica della graduatoria di merito predetta.

Lo scorso 8 novembre 2017 l'USR Calabria ha pubblicato sul proprio sito un avviso recante allegato il file del "nuovo" decreto riferito alla procedura "D.D.G. n. 105 del 23 febbraio 2016 - Scuola Primaria prot. n. AOODRCAL16719 dell' 8 novembre 2017", unitamente alla nuova graduatoria di soggetti vincitori (ricompresi tra le posizioni nn. 1- 779) che vede collocata a tale ultimo posto la Sig.ra De Meo Marianna in luogo della ricorrente che occupava il medesimo posto nella graduatoria di vincitori dello scorso 29 luglio 2017.

Poichè il file del decreto di approvazione della nuova graduatoria non risulta leggibile in quanto danneggiato, la ricorrente, per impedire che il detto provvedimento si consolidi in suo danno, è comunque tenuta ad impugnarlo salvo formulare motivi aggiunti in esito all'accesso agli atti.

Difatti risulta da altro avviso pubblicato dall'USR Calabria in pari data 8 novembre 2017 sul sito web (avviso dell'8 novembre 2017 prot. MIUR.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE. 0016753.08-11-2017 dell'8 novembre 2017) che <<Come da indicazioni fornite dal MIUR, anche alla luce delle correzioni di errori materiali segnalati dai vari candidati, si provvede alla pubblicazione dell' elenco alfabetico dei candidati che hanno superato la prova scritta e orale e non sono stati inseriti nella graduatoria di merito in applicazione dell'art. 9, comma 1 del D.D.G. per il personale scolastico nn. 105/2016 della seguente classe di concorso. EEOO –

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097

VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA

CELL 3346830353 TITTSICILIANO@GMAIL.COM

avvconcettinasiciliano@puntopec.it

Scuola primaria>>. Risulta allegato alla predetta comunicazione l'elenco che compendia il nome della ricorrente con il punteggio di 59.30, indicandola, pertanto, tra i soggetti non inseriti nella graduatoria di merito ma tra quelli dell'elenco della maggiorazione del 10% ai sensi dell'art. 9, comma 1, del bando di indizione del concorso nazionale per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico della autonomia della scuola primaria e dell'infanzia (MIUR DDG 23 febbraio 2016 n. 105).

Non capacitandosi di come fosse potuto accadere, tentava di mettersi in contatto telefonico con l'ufficio, non riuscendoci e ricercando altre informazioni sul sito, constatava che lo scorso 18 ottobre 2017 l'USR Calabria aveva pubblicato altro decreto assunto 0015654.17-10-2017 con il quale tra l'altro disponeva la revoca della precedente graduatoria del 29 luglio 2017.(di cui al cit. decreto prot. n. AOODRCAL11540 del 29.07.2017) <<con il quale è stata pubblicata la graduatoria generale di merito per la scuola primaria di cui al bando di concorso indetto con D.D.G. per il personale scolastico n. 105/2016 del 23.02.2016>>, in quanto <<rettificata a seguito di verifica di errori materiali e/o omissioni>>, <<CONSIDERATO che, a seguito di pubblicazione della graduatoria di merito per la scuola primaria, sono stati segnalati ulteriori errori materiali che, in autotutela, devono necessariamente essere rettificati;>>, <<CONSIDERATO altresì che, in esecuzione del decreto presidenziale del T.A.R. Calabria R.G. n. 344/2017 del 30.08.2017, è necessario procedere all'inserimento nella graduatoria di merito, con riserva, fino alla definizione del merito della controversia, dei seguenti candidati: Mangone Viviana (n. 15.06.1980), previa revoca del decreto di esclusione dalla procedura concorsuale prot. n. AOODRCAL10379 del 12.07.2017; Marsico Valeria (n. 24.04.1983), previa revoca del decreto di esclusione dalla procedura concorsuale prot. n.

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI
PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097
VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA
CELL 3346830353 TITTSICILIANO@GMAIL.COM
avvconcettinasiciliano@puntopec.it

AOODRCAL10244 del 10.07.2017; Pellegrino Ilaria (n. 02.04.1982), previa revoca del decreto di esclusione dalla procedura concorsuale prot. n. AOODRCAL10395 del 12.07.2017; Torcasio Rosetta (n. 12.05.1982), previa revoca del decreto di esclusione dalla procedura concorsuale prot. n. AOODRCAL10248 del 10.07.2017;>>, << CONSIDERATO altresì che, in esecuzione dell'ordinanza del Consiglio di Stato R.G. n. 4107/2017 del 26.09.2017, è necessario procedere all'inserimento nella graduatoria di merito con riserva, fino alla definizione del merito della controversia, dei seguenti candidati: Loiercio Teresa (n. 3.03.1983), previa revoca del decreto di esclusione dalla procedura concorsuale prot. n. AOODRCAL10378 del 12.07.2017; Surace Antonietta (n. 06.09.1978), previa revoca del decreto di esclusione dalla procedura concorsuale prot. n. AOODRCAL10402 del 12.07.2017;>>, <<CONSIDERATO infine che, per mero errore materiale, è stata esclusa dalla procedura concorsuale la candidata: Cedro Teresa (n. 12.12.1974) con proprio decreto prot. n. AOODRCAL10383 del 12.07.2017; RITENUTO indispensabile provvedere all'inserimento della medesima candidata Cedro Teresa (n. 12.12.1974), previa revoca del citato proprio decreto di esclusione dalla procedura concorsuale prot. n. AOODRCAL10383 del 12.07.2017;>>.

4. L'odierna ricorrente non aveva mai prima di allora ricevuto alcuna comunicazione e/o avviso da parte della amministrazione che le consentisse di partecipare in contraddittorio e di far valere le proprie ragioni e diritti, né tantomeno è stata raggiunta da eventuali ricorsi se non quello della Sig.ra Di Lorenzo di cui si detto sopra. Sebbene sia da considerarsi tra i controinteressati delle procedure appena richiamate, Ella non ha potuto farsi valere né partecipare al procedimento di istruttoria finalizzata al riesame ed alla correzione degli errori quantunque il suo contributo sarebbe

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097

VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA

CELL 3346830353 TITTSICILIANO@GMAIL.COM

avvconcettinasiciliano@puntopec.it

potuto essere rilevante e significativo e sebbene oggi subisca gli effetti negativi “ablativi” dei suoi diritti. È motivo di rammarico e di concreto pregiudizio la circostanza che Ella non abbia potuto far valere le proprie ragioni nella opportuna sede procedimentale né attraverso questo esercizio di tutele conoscere per tempo di liti pendenti nei quali è parte controinteressata e di cui probabilmente subisce gli effetti negativi unitamente a quelli dei provvedimenti impugnati che penalizzano la sua posizione declassandola da vincitrice in eventuale riserva..

I Provvedimenti sono di immediata lesività e meritano dunque di essere impugnati sebbene con riserva di accesso agli atti e di motivi aggiunti di ricorso oltre che di integrazione di contraddittorio mediante pubblici proclami.

motivi

1) **Violazione e falsa applicazione del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico - Miur – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 23 febbraio 2016 n. 105 – profili di competenza territoriale inderogabile ex art. 13 cpa**

La questione dedotta in giudizio ha essenzialmente ad oggetto il regime di regole disposte dal bando di concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia e primaria, indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico - Miur – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 23 febbraio 2016 n. 105, con la previsione di disponibilità di posti di tipo comune da destinare alle procedure concorsuali relative alla scuola dell’infanzia pari a 6.933 unità ed alla scuola primaria pari a n. 17.2999.

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097

VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA

CELL 3346830353 TITTSICILIANO@GMAIL.COM

avvconcettinasiciliano@puntopec.it

Il provvedimento di esclusione che l'USR regionale in sede di attuazione è tenuto doverosamente ad assumere verso i concorrenti carenti dei requisiti è necessario e conseguente della più generale clausola di esclusione del sopracitato bando già valevole erga omnes con efficacia costitutiva indifferenziata per tutto il territorio statale, limitatamente alla categoria del titolo dedotto da quei concorrenti che avrebbe dovuto essere esclusi

Al fine di fugare il benchè minimo dubbio sulla competenza territoriale di codesto On.le Tar, si evidenzia che l'intera questione dedotta alla cognizione di codesto On.le Giudice, della quale la ricorrente si duole, si inquadra dunque nell'ambito di quelle fasi amministrative di un concorso esterno a procedura concorsuale a rilevanza nazionale, che in forza dell'art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001 è, sì, attribuita alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, ma alla competenza territoriale inderogabile del Tribunale Amministrativo regionale del Lazio ai sensi dell'art. 13 CPA in quanto l'ipotesi di specie è sussumibile solo ed esclusivamente nella previsione degli **"altri casi"** per cui **"è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio"**(comma 3, dell'art. 13 del CPA "Competenza territoriale inderogabile", in vigore dal 3 ottobre 2012).

L'articolazione della procedura su base regionale è solo finalizzata alla scelta dell'ambito territoriale dell'eventuale inserimento della concorrente vincitrice, nella fase successiva alla approvazione delle graduatorie finali dei vincitori, articolate su base regionale per far fronte alla distribuzione del fabbisogno e carico didattico. L'articolazione su base regionale, pertanto, non assegna all'USR poteri propri, non incardina funzioni tipiche diverse da quelle mantenute dal MIUR e, dunque, non

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097

VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA

CELL 3346830353 TITTYCSICILIANO@GMAIL.COM

avvconcettinasiciliano@puntopec.it

modifica le regole del gioco ovvero le modalità di accesso e di espletamento delle prove che su base nazionale sono identiche per tutti i concorrenti.

E' oggetto specifico della impugnativa la disciplina della clausola espressa di esclusione del bando valevole erga omnes e l'applicazione che l'USR ne ha sviluppato in sede di attuazione della *lex specialis*, sicchè la contestazione dei provvedimenti regionali di esclusione e riesame delle posizioni in concorso è formulata non in quanto l'Ufficio Scolastico regionale sia titolare di un qualche potere di disciplina autonomo rispetto al punto controverso ma esclusivamente in quanto il predetto URS abbia dato pedissequa applicazione alla regola del bando generale.

Sul piano ontologico la natura del provvedimento di esclusione, con riferimento alle posizioni giuridiche sostanzialmente regolate e disciplinate ed alle regole applicate (che delimitano la *causa petendi*) nonché con riferimento alla titolarità della funzione incardinata ed esplicita dall'USR nella procedura in oggetto rafforzano il criterio della competenza territoriale del Tar Lazio.

Giova rammentare che l'impugnativa non grava i provvedimenti assunti e le attività espletate dall'USR nell'esercizio dei poteri di gestione dell'autonomia scolastica riconosciuta ai detti enti; né tantomeno può sostenersi che il provvedimento impugnato sia espressione di quel potere di particolare autonomia scolastica, assolutamente estraneo alla questione dedotta nel caso di specie. In altri termini nel concorrere a svolgere le attività di verifica, sui concorrenti ammessi con riserva, l'USR, funzionario di governo in rapporto di gerarchia impropria, non è titolare di alcun potere di autonomia, non è dotato di ampi margini di discrezionalità amministrativa e tecnica sulla decisione da assumere che, nel caso di specie, si acclara essere - nel rispetto del bando e delle regole

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097

VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA

CELL 3346830353 TITTSICILIANO@GMAIL.COM

avvconcettinasiciliano@puntopec.it

che presidiano il concorso - a contenuto vincolato, in quanto diretta ed immediata conseguenza e sanzione alla verifica della mancata conferma del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati in sede di partecipazione e dell'algoritmo derivante dagli esiti delle prove concorsuali in forza dei quali dati le graduatorie su base regionale sono stilate.

E' evidente che nel caso di specie non viene in questione l'autonomia scolastica dell'USR che come è noto si esplica nella fase di gestione del servizio territoriale, delle risorse finanziarie assegnate e delle risorse umane già inquadrare nel ruolo dei dipendenti pubblici in esito a prove concorsuali già espletate.

Il provvedimento di esclusione impugnato non sposta dunque la competenza che resta inderogabilmente assegnata al Tar Lazio. Si osserva altresì che "La competenza di cui al presente articolo e all'articolo 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari".

Tale impostazione trova ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di primo e secondo grado, sia per l'ipotesi delle fattispecie identiche dei concorsi nazionali finalizzati al reclutamento del personale docente, sia per le procedure concorsuali per l'ammissione ai corsi universitari e di specializzazione a numero chiuso, sia per le fattispecie analoghe dei concorsi comunque finalizzati all'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni statali (art. 2, D.lgs. n. 165/2001), tra le quali rientrano anche gli Uffici Regionali Scolastici in quanto Enti dotati di autonomia ma rapporto di gerarchia impropria con il MIUR per le materie riservate alla legislazione ed alla competenza statale.

Sul punto *ex plurimis* si cfr. la più recente sentenza assunta ex art. 60 del cpa in forma semplificata dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio III Sez. Bis datata

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097

VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA

CELL 3346830353 TITTYSICILIANO@GMAIL.COM

avvconcettinasiciliano@puntopec.it

05/06/2017, n. 6509, che ormai da anni si occupa di tale contenzioso.

II. Violazione e falsa applicazione della legge 241/1990 ss.mm.ii.

Violazione e falsa applicazione della lex specialis bando MIUR DDG 23 febbraio 2016 prot. n. 105 ed in parte qua della clausola di esclusione espressa ex art. 3, comma 2 lett a) e comma 6 in combinato disposto l'art. 4 comma 6; violazione e falsa applicazione del DM 23 febbraio 2016 prot. n. 94 recante la tabella dei titoli valutabili -violazione del principio del giusto procedimento ed ingiustizia manifesta

II.1. I provvedimenti assunti dall'USR, impugnati con l'odierno ricorso, anche per la parte in cui sono riferiti alle ammissioni con riserva, violano il bando DDG 105/2016, il principio di specialità che sottende alla clausola di esclusione espressa valevole erga omnes ed altresì il decreto ministeriale n. 94/2016 cit di approvazione a parte integrante dei titoli di accesso, professionali, culturali e di servizio valutabili nelle procedure concorsuali per titoli ed esami a cattedre e posti per il reclutamento del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, ai fini dell'attribuzione del punteggio.

E' di tutta evidenza che il citato Bando nel disciplinare i casi di esclusione espressa contiene regole vevoli *erga omnes* a chiaro contenuto provvedimentale, negativo, sanzionatorio, circoscrivibile negli effetti negativi e sanzionatori e per i soggetti destinatari esattamente identificabili in quanto soggetti qualificati come sprovvisti dei requisiti richiesti a pena di esclusione, per l'appunto!

Tale disciplina concorsuale contenente numerose clausole speciali tra cui la clausola espressa di esclusione in forza della quale *"E' altresì, ammesso a partecipare, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997: a)per i posti comuni della scuola*

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097

VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA

CELL 3346830353 TITTSICILIANO@GMAIL.COM

avvconcettinasiciliano@puntopec.it

primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero sia le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio” (art. 3, comma 2, D.D.G. n. 105/2016 cit.)

Se è pur vero che l'ordinamento riconosce alle pubbliche amministrazioni in sede di autotutela il potere di riesaminare le proprie regole e decisioni, è pur vero che tale facoltà deve esercitarsi con modalità e contenuti precisi, a seguito di attenta ponderazione degli interessi in gioco ed a salvaguardia di questi ultimi adeguatamente temperati anche rispetto al fattore tempo che caratterizza il bene della vita, altresì assicurando adeguate garanzie partecipative, nel caso di specie del tutto assenti.

II.2) ulteriori profili di illegittimità

I provvedimenti impugnati violano, dunque, le regole a monte del medesimo iter sulla qualificazione dei concorrenti da ammettersi o meno in forza dei requisiti già maturati e posseduti in ingresso.

Ad ulteriore approfondimento si richiama l'annosità della questione relativa al titolo di cui si discorre che, invero, era stato creato per la ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture (circolare Miur 27 del 1991) e ciò nonostante non è mai stato qualificato tra i requisiti di ammissione per i concorsi come quello in oggetto. Già il precedente bando Miur del 2012 non lo aveva previsto: in quella

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097

VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA

CELL 3346830353 TITTSICILIANO@GMAIL.COM

avvconcettinasiciliano@puntopec.it

occasione però il bando veniva annullato dal giudice amministrativo non per la mancata previsione del titolo ma solo perché il predetto bando non aveva previsto apposita clausola di esclusione espressa. Il bando del 2016 nel recepire le indicazioni del giudice amministrativo vi pone rimedio.

Ben diverso è, dunque, il contesto nel quale la questione trattata insorge in quanto il più volte citato bando del 2016 declina tale titolo tra quelli espressamente esclusi dai titoli di ammissione ai sensi dell'art. 3 cit..

Sicché in una delle più recenti sentenze codesto Tar Lazio rilevando **“che la parte ricorrente argomenta di essere stata esclusa dalla partecipazione al concorso indetto con D.D.G. M.I.U.R. n. 105/2016 in quanto, a un esame dei titoli di partecipazione, l'amministrazione riscontrava che la parte ricorrente non è in possesso di diploma magistrale - secondo quanto espressamente richiesto dall'art. 3, comma 2 lett. c) del D.D.G. n. 105/2016, bensì di diploma magistrale ad indirizzo linguistico conseguito entro l'a.s. 2001/2002; con riferimento a tale titolo di studio, la sezione con articolate argomentazioni da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi - ha più volte ribadito che il "diploma sperimentale linguistico" (c.d. "Brocca"), di cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n 27 conseguito sempre entro l'anno 2001/2002, pur se rilasciato da istituti magistrali e sempre all'esito di un corso sperimentale quinquennale ai sensi della medesima norma, non può considerarsi titolo abilitante all'insegnamento equipollente al diploma magistrale" (ex multis: Tar Lazio, sez. III bis, n. 10582/2016; nello stesso senso TAR Lombardia, Milano, 422/2016; TAR Firenze, n.122/2017), malgrado l'orientamento di segno opposto espresso dal Consiglio di Stato (Cons.**

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097

VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA

CELL 3346830353 TTTTYSICILIANO@GMAIL.COM

avvconcettinasiciliano@puntopec.it

St., sez. VI; 02094/2017). Considerato che, quindi, il ricorso deve essere in parte respinto perché infondato nella parte in cui viene impugnato il provvedimento di esclusione dalla partecipazione al Concorso Docenti Infanzia, indetto con D.D.G. n. 105/2016' ha deciso di respingere il ricorso con sentenza breve.

III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss L. n. 241/1990

III.1. Il provvedimento di esclusione è stato adottato dopo la conclusione di tutte le prove concorsuali e senza essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Il T.A.R. Catania (Sez. II, 5 dicembre 2014, n. 3221), in fattispecie totalmente aderente a quella che ci occupa, ha chiarito come “risulta platealmente disatteso l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della l. n. 241/1990”. Non si è mancato di rilevare, infatti, “- sulla base di quella costante giurisprudenza in materia di autotutela decisoria, secondo la quale, stante la pacifica natura discrezionale dell'atto di annullamento d'ufficio, occorre dar corso alla comunicazione d'avvio del relativo procedimento ai sensi del citato art. 7 - è dell'avviso che in materia di concorsi pubblici, il candidato che abbia già utilmente sostenuto le prove di concorso, in quanto portatore di una situazione legittimante, abbia diritto di ricevere dall'amministrazione comunicazione dell'avvio del procedimento finalizzato all'annullamento delle proprie prove e, dunque, all'esclusione dalla relativa procedura concorsuale. Se, infatti, la semplice posizione di candidato ad un concorso pubblico fonda una posizione qualificata e differenziata tale da abilitare all'impugnativa degli atti di ritiro in via di autotutela, a fortiori non può disconoscersi, oltre alla legittimazione alla impugnazione, il diritto alla comunicazione d'avvio del procedimento di autotutela al candidato che, avendo sostenuto tutte le prove

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097

VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA

CELL 3346830353 TITTYSICILIANO@GMAIL.COM

avvconcettinasiciliano@puntopec.it

concorsuali ed essendosi classificato in posizione utile ai fini della assunzione, ha di sicuro un interesse differenziato e qualificato in ordine agli esiti della procedura medesima” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 5 dicembre 2014, n. 3221).

III.2. La giurisprudenza più autorevole ha precisato che le norme di cui alla L. n. 241/90 non costituiscono adempimento meramente formale, ma sono finalizzate alla realizzazione del principio sostanziale della partecipazione procedimentale, dirette, pertanto, a consentire al privato di avere conoscenza del procedimento in itinere e di interloquire con la pubblica amministrazione, introducendo gli interessi di cui egli è portatore affinché vengano ad essere, nel processo decisionale spettante alla P.A., obbligatorio oggetto di valutazione, in comparazione con gli altri interessi, pubblici e privati, coinvolti nell’azione amministrativa (cfr. tra le tante Cons. Stato, 22 maggio 2001, n. 2823). La partecipazione dell’interessato nei modi previsti dall’art. 7, L. n. 241/90, in altre parole, deve essere garantita anche “independentemente dall’articolazione più o meno ampia del procedimento da cui scaturisce l’atto finale ed anche nel caso in cui questo sia costituito da una determinazione organizzativa assunta senza particolari formalità procedimentali, attesa la necessità di consentire all’interessato di intervenire sulla determinazione dell’ente a lui sfavorevole, al fine di evitare un pregiudizio individuale, poi riparabile solo con lo strumento giudiziale” (Cons. Stato, Sez. VI, 9 aprile 2001, n. 2144).

Quanto detto vale anche con riferimento ai cc.dd. procedimenti di “secondo grado”, finalizzati, cioè, al ritiro (per annullamento e/o revoca) di un precedente provvedimento, come nella specie, deve ritenersi l’ammissione a tutte le prove concorsuali brillantemente superate (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 19 ottobre 2009, n.

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097

VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA

CELL 3346830353 TITTSICILIANO@GMAIL.COM

avvconcettinasiciliano@puntopec.it

1651; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II, 9 settembre 2008, n. 8206; T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. III, 14 maggio 2008, n. 901; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, 22 gennaio 2008, n. 23; T.A.R. Liguria, Sez. II, 5 luglio 2007, n.1311; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III, 9 maggio 2006, n. 4026; Cons. St., Sez. VI, 27 febbraio 2006, n. 821; C.G.A., Sez. giurisdiz., 20 gennaio 2003, n. 1; T.A.R. Emilia Romagna – Parma, Sez. I, 14 febbraio 2005, n. 88; T.A.R. Emilia Romagna, - Bologna, Sez. I, 9 giugno 2004, n. 1113; T.A.R. Liguria, Sez. I, 27 novembre 2003, n. 1598; T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. II, 18 febbraio 2003, n. 225).
Ed infatti, “costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui, ogni volta che l'Amministrazione intenda emanare un atto di secondo grado, vale a dire di annullamento, di revoca o di sospensione di un proprio precedente provvedimento, è tenuta a dare avviso del relativo procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241, anche al fine di utilmente agevolare la c.d. ‘composizione procedimentale’ degli interessi in gioco” (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II, 9 novembre 2007, n. 2865; T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. II, 13 marzo 2007, n. 473).

Nella specie, a parere di chi scrive, i provvedimenti impugnati devono ritenersi di secondo grado non solo perché tali li definisce l'USR quando li declina e qualifica come “revoca” e correzione e/o riesame etcc, ma anche in quanto, prima della loro adozione, era già intervenuto il decreto con effetto erga omnes del decreto di approvazione della graduatoria finale di merito nella quale la ricorrente per l'appunto era menzionata.

Già per questo, dunque, il provvedimento di cui si discute merita di essere annullato: “l'accoglimento della censura relativa alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo inibisce l'esame di ogni altra, stante l'invalidità

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097

VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA

CELL 3346830353 TITTSICILIANO@GMAIL.COM

avvconcettinasiciliano@puntopec.it

dell'istruttoria svolta in carenza della comunicazione stessa" (T.A.R. Toscana, Sez. I, 17 aprile 2008, n. 1310 e T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. II, 11 febbraio 2003, n. 156).

III.3. Né, nella specie, come più diffusamente verrà chiarito, potrebbe sostenersi che il provvedimento adottato non avrebbe potuto essere differente, atteso che, invece, la partecipazione procedimentale di parte ricorrente, avrebbe agevolmente consentito di spiegare le motivazioni sopra esposte

È proprio il mancato coinvolgimento in sede procedimentale (e non solo!) di parte ricorrente “comporta la violazione del principio costituzionale e comunitario del contraddittorio”, imposto da tale istituto al fine di porre il destinatario del provvedimento in condizione “di far valere in tempo utile le sue ragioni e, al tempo stesso, di consentire alla P.A. di compiere una completa valutazione e comparazione degli interessi coinvolti” (dello stesso avviso T.A.R. Puglia, Sez. II, 14 gennaio 2010, n. 53).

IV. eccesso di potere per violazione dei principi di buona amministrazione e del principio di affidamento

La ricorrente confida di possedere, a differenza di altri, un titolo idoneo per la partecipazione al concorso a cattedre. E, invero, il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini. La protezione di tale principio viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, La tutela del legittimo affidamento tra

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097

VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA

CELL 3346830353 TITTSICILIANO@GMAIL.COM

avvconcettinasiciliano@puntopec.it

diritto interno e diritto comunitario, Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui «l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto» (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.). E con accenti analoghi si è espressa pure la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino «è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa» (Cassazione sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché Cassazione, sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

Questi principi calzano perfettamente al caso qui in esame, anche perché le disposizioni oggi impugnate, se interpretate in senso ostativo della partecipazione della ricorrente al concorso a cattedre, lederebbero soltanto il principio di affidamento.

V. incompetenza violazione del bando di concorso e delle attribuzioni riservate alla commissione.

Il provvedimento impugnato è illegittimo per incompetenza.

L'organo deputato all'adozione del provvedimento di esclusione dal concorso, anche in quanto tutte le prove erano già state svolte e la clausola del bando annullata, è la Commissione e non il D.G. dell'USR. Quest'ultimo ha, dunque, agito in carenza di potere. Nella specie, viceversa, è evidente che serva integrarla con una competenza e discrezionalità tipica dell'organo principe della procedura concorsuale che

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097

VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA

CELL 3346830353 TITTSICILIANO@GMAIL.COM

avvconcettinasiciliano@puntopec.it

è, appunto, la Commissione.

In fattispecie analoga, non a caso, è stato chiarito che “l'ufficio del R.U.P. (anche se competente nel settore al quale attiene l'oggetto della gara) può dare pareri d'ordine tecnico, ragguagli ed altri elementi utili alla valutazione delle offerte presentate in sede di gara con aggiudicazione all'offerta più vantaggiosa, ma non può essere rimesso allo stesso il giudizio definitivo sulle offerte medesime, in special modo, se involgenti tematiche di rilevanza giuridico - interpretativa, così come accaduto nel caso di specie, spettante in via esclusiva alla Commissione valutatrice appositamente costituita” (T.A.R. Palermo, Sez. II, 6 maggio 2015, n. 1095).

Xxxxxxx

Domanda di risarcimento danni.

Si invoca il risarcimento di tutti i danni, anche morali, nessuno escluso, subiti e subendi dalle ricorrenti a causa degli illegittimi provvedimenti, secondo una quantificazione da operarsi in corso di giudizio, se della caso anche in via equitativa

istanza di idonee misure cautelari

Il ricorso è fondato e sicuramente sarà accolto. Per quanto sopra dedotto il fumus boni iuris appare palese e di tutta evidenza. Con riferimento al danno esso è da considerarsi *in re ipsa*. Circa il *periculum* si segnala che l'esclusione dalla procedura concorsuale della dott.ssa Alvaro comporta per la stessa l'impossibilità di partecipare all'assegnazione dei posti messi a concorso. Inoltre, il posto che dovrebbe essere attribuito all'istante, nelle more della decisione del presente giudizio, verrebbe assegnato ad alcuno dei controinteressati i quali si troverebbero successivamente ad essere esclusi dall'insegnamento. Le indicate conseguenze si ripercuoterebbero anche sugli alunni delle

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097

VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA

CELL 3346830353 TITTYISICILIANO@GMAIL.COM

avvconcettinasiciliano@puntopec.it

classi a cui sarebbero assegnati uno o più dei controinteressati, in quanto gli indicati discenti si troverebbero nella condizione di dover cambiare docente nel corso dell'anno scolastico con tutte le conseguenze che tale fatto comporta.

La concessione della misura cautelare, stante le convocazioni in atto, eviterebbe il definitivo consumarsi di un pregiudizio in capo a parte ricorrente. Laddove il Collegio non intervenisse accogliendo la domanda di idonea misura cautelare, alle ricorrenti resterebbe irrimediabilmente preclusa la possibilità di essere inserite nelle graduatorie di merito (come spetta di diritto) in tempo utile, a maggior ragione per l'anno scolastico che sta per andare a cominciare.

XXXXXXXX

Sulla integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami

Si evidenzia l'obiettivo difficoltà per la ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati in forma individuale sia per la correlata difficoltà di reperire gli indirizzi presso la pubblica amministrazione che per la complessità e macchinosità delle procedure da doversi assicurare nei termini utili alla difesa. A fronte della necessità che il ricorso sia notificato verso tutti i controinteressati, ossia tutti i candidati inseriti nelle graduatorie finali di merito impugnate, considerato il numero cospicuo di quei soggetti controinteressati che potrebbero essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso si chiede di poter assolvere a tale adempimento anche per pubblici proclami mediante pubblicazione, mediante la pubblicazione sul sito web della P.A. resistente di apposito avviso con i contenuti ed alle modalità che saranno prescritte da codesto On.le Collegio (cfr. artt. 52, comma 2, del codice del processo amministrativo e 151 del codice di procedura civile nonché la giurisprudenza più recente

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097

VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA

CELL 3346830353 TITTSICILIANO@GMAIL.COM

avvconcettinasiciliano@puntopec.it

in tema: Consiglio di Stato D.Pres. n.669/2014; TAR Lazio-Roma Sezione III-bis, ord. coll. n.9506/2013; D.Pres. TAR Puglia-Lecce, Sez. II, n. 113/2014).

Conclusivamente Per tutto quanto sopra, si

C H I E D E

Con riserva di proporre motivi aggiunti, che l'Ecc.mo T.A.R. adito voglia accogliere il ricorso, disponendo l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa adozione delle idonee misure cautelari, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi, ex art. 93 cpc, in favore dei procuratori costituiti, oltre al rimborso del contributo unificato versato.

Si chiede di essere autorizzati all'integrazione del contraddittorio verso i controinteressati mediante pubblici proclami mediante la pubblicazione di apposito avviso sul sito web dell'amministrazione

xxxxxxx

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato, per cui il relativo versamento sarà pari ad euro 325,00.

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.). Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

Si depositano unitamente al ricorso documenti come da indice foliaro.

Reggio Calabria, lì 17 dicembre 2017

Avv. Concettina Siciliano

Avv. Antonio Saffioti

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097

VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA

CELL 3346830353 [TITTYSICILIANO@GMAIL.COM](mailto:tittysiciliano@gmail.com)

avvconcectinasiciliano@puntopec.it

PROCURA AD LITEM

Io sottoscritta Rosa Alvaro (nata a Cinquefrondi il 18 novembre 1983 e residente in Sant'Eufemia d'Aspromonte Via Contrada Giovancortese n. 41 int. 5, CF LVRRSO83S58C710Z), Delego e nomino, congiuntamente e disgiuntamente, gli avvocati T. Concettina Siciliano (nata a Taurianova il 7 aprile 1973 e residente in Reggio Calabria con studio in Via Palestino n. 4 (CF SCLCCT73D47L063N – pec: avvconcectinasiciliano@puntopec.it tittysiciliano@gmail.com tel: 0965894001 fax 0965819097 cell: 3346830353) e Antonio Saffioti (nato a Reggio Calabria il 3 gennaio 1965, con studio in Reggio Calabria Via Nazionale Pentimele n. 189, fax 0965300435 pec: anto-nio.saffioti@avvocatirc.legalmail.it; CF SFFNTN65A03H224R) a rappresentarmi e difendermi avverso il Decreto as-sunto dal MIUR – USR il 17 ottobre 2017 nell'ambito della procedura concorsuale indetta con D.D.G. per il personale scolastico n. 105/2016, proponendo ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente ed altresì in ogni fase e grado del giudizio nonché avverso ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, conferendo loro ogni più ampio potere e facoltà di legge sin dalla fase cautelare compresa quella di proporre ricorso incidentale e di rinunziarvi transigere, incassare somme e rilasciare quietanze, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudi-zio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli odierni procuratori antistatari, conciliare, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, presentare istanza e chiedere pronunce di decadenza, chiamare terzi in giudizio, richiedere provvedimenti cau-telari ed opporsi agli stessi e fare quant'altro utile all'espletamento del mandato e nell'interesse della questione, con ampie facoltà altresì anche ai fini della sostituzione in udienza e della nomina di sostituiti e procuratori. Il presente mandato è espressamente esteso anche al grado di appello e di cassazione del presente giudizio, nonché al suo proce-dimento di esecuzione, ed altresì, a quelli cautelari, incidentali e d'ottemperanza. Il presente mandato è altresì esteso alla facoltà di formulare istanza di accesso amministrativo alle procedure in questione e di ottenere visione ed estrazio-ne di copia di tutti gli atti e documenti di interesse ai sensi della Legge n. 240/1990 e per fini di tutela. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiariamo di essere stati infor-mati di quanto all'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014. Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del confe-rimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiariamo, inoltre, ai sensi, dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 di essere stati edotti che i dati personali richiesti vengono utilizzati ai soli fini del presente incarico e prestiamo il nostro consenso ai sensi dell'art. 23 del citato Decreto al trattamento dei dati che avverrà attraverso mezzi manuali, informatici e telematici e con ogni altro mezzo necessario ai fini dell'assolvimento dell'incarico conferito col presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell' Avv. T. Concettina Siciliano, in Reggio Calabria, alla via Gre-gorio Palestino 4.

Dott.ssa Rosa Alvaro

V° è autentica
Avv. Concettina Siciliano

Avv. Antonio Saffioti

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI
PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097
VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA
CELL 3346830353 TITTSICILIANO@GMAIL.COM
avvconcettinasiciliano@puntopec.it

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, ho notificato e dato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

1. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO E DI FORMAZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO, in persona legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12, a mezzo posta con racc. a.r.

2 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO E DI FORMAZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO, in persona legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro Via Gioacchino da Fiore, 34, 88100 Catanzaro CZ, a mezzo racca r.

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO E AVV. ANTONIO SAFFIOTI

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

AVV. T. CONCETTINA SICILIANO, VIA G. PALESTINO, REGGIO CALABRIA, 4, 89128, TEL 0965894001 - FAX 0965.818097

VIA F. BISAZZA N. 14, MESSINA 98122, C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. NAZZARENO SAITTA

CELL 3346830353 TITTSICILIANO@GMAIL.COM

avvconcettinasiciliano@puntopec.it

3. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12

4. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro Via Gioacchino da Fiore, 34, 88100 Catanzaro CZ

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO – ROMA

Attestazione di conformità ex art. 22 comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

Il sottoscritto Avv. Concettina Siciliano quale difensore di Alvaro Rosa

Dichiaro

che il suesteso atto è conforme all'originale cartaceo dal quale è estratto

Reggio Calabria – Roma 17 dicembre 2017